

Firenze, 13 luglio 2018

A tutte le Aziende della Filiera vino Chianti
docg

Dir-MAB/fr

Prot. 478/18 A/1 – Circolare n. 27/18

Oggetto: dichiarazione giacenza prodotti vinosi al 31 luglio 2018 – comunicazione.

Si ricorda che il 10 settembre 2018, scade il termine ultimo per l'annuale presentazione della dichiarazione di giacenza prodotti vinosi presenti in cantina/ depositi riferiti alle ore 24,00 del giorno 31 LUGLIO 2018.

Al momento siamo in attesa della pubblicazione del testo definitivo del Decreto Ministeriale e della emanazione del Decreto da parte di ARTEA che regolamentano la materia, per cui anticipiamo i vari punti contenuti nella bozza di decreto e sull'avviso diramato da AGEA in data 5 luglio 2018.

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alla data del 31 LUGLIO 2018.

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione:

- consumatori privati;
- rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, ai 60 litri;
- rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio ed il condizionamento di quantitativi di vino non superiore ai 10 ettolitri.

Per la presentazione della dichiarazione di giacenza si possono seguire due percorsi a seconda delle tipologie di aziende:

- 1) ***presentazione obbligatoria ad ARTEA mediante specifico applicativo per i soggetti esonerati dalla tenuta del registro dematerializzato***;
- 2) ***le aziende che detengono il registro dematerializzato potranno optare per presentare, come sempre, la dichiarazione di giacenza ad ARTEA, oppure, come da avviso di AGEA del 5 luglio 2018, mediante apposito servizio telematico (attivabile collegandosi direttamente al portale mipaaf.sian.it oppure tramite web-service) che consente di predisporre la dichiarazione di cui all'art. 23 del reg. UE 274/2018 a partire dai dati del registro dematerializzato (DM 293/2015).***

Si riporta di seguito l'avviso del 5 luglio u.s. di AGEA, rimarcando come questo sistema della doppia procedura di dichiarazione, porterà come successo nella campagna 2017, a non conoscere con esattezza e comunque con ritardo, la consistenza delle giacenze che costituisce un elemento fondamentale per i Consorzi per la gestione della Denominazione:

Informazioni generali

La dichiarazione di giacenza da registro dematerializzato è facoltativa, l'azienda vitivinicola può scegliere di predisporre le giacenze al 31 luglio a partire dai saldi contabili del registro telematico oppure continuare ad utilizzare le ordinarie modalità di compilazione specificate da AGEA con apposita circolare (ARTEA nel caso delle aziende o depositi con sede in Toscana). Se si sceglie di effettuare la dichiarazione di giacenza a partire dai dati del registro telematico va fatta una dichiarazione per ciascun stabilimento con codice ICQRF (si segnala che nella modalità ordinaria la dichiarazione riporta i dati di giacenza per tutti gli stabilimenti/depositi che ricadono in uno specifico comune).

Nella suddetta dichiarazione sono riportati i saldi contabili del registro al 31 luglio pertanto prima di predisporre la dichiarazione è **obbligatorio procedere con la chiusura della campagna vitivinicola** tramite l'apposita funzione disponibile nel registro (oppure via web-service). Una volta predisposta, la dichiarazione di giacenza da registro non è modificabile, eventuali successive rettifiche devono essere effettuate con le ordinarie procedure previste dalla circolare AGEA;

Soggetti abilitati

È abilitato alla predisposizione e firma della dichiarazione di giacenza da registro il rappresentante legale dell'azienda viticola oppure un suo delegato. Sono altresì abilitati i Centri di Assistenza Agricola (CAA) che devono obbligatoriamente stampare la dichiarazione predisposta dai saldi contabili del registro, sottoscrivere insieme al rappresentante legale dell'azienda la copia stampata, archiviare la copia sottoscritta, produrre la dichiarazione di giacenza rilasciata contenente il protocollo di accettazione (solo la presenza del protocollo certifica l'assolvimento dell'obbligo). Non è abilitata alla predisposizione della dichiarazione di giacenza da registro l'impresa specializzata.

Stabilimenti/depositi autorizzati

Possono effettuare la predisposizione della dichiarazione di giacenza da registro tutte le aziende viticole che detengono il registro telematico e che hanno effettuato la chiusura della campagna vitivinicola, sono esclusi i registri di carico e scarico relativi a stabilimenti/depositi di aziende avente sede legale nel territorio della regione Toscana e Piemonte per i quali la dichiarazione di giacenza va compilata direttamente sul sistema regionale (es. ARTEA);

Dichiarazione di giacenza - Modalità on-line

per procedere alla predisposizione della dichiarazione di giacenza da registro occorre collegarsi al sito mipaaf.sian.it, è poi sufficiente, dopo il completamento della chiusura della campagna vitivinicola, richiedere la sottoscrizione elettronica dell'atto tramite l'inserimento di un codice numerico (OTP) trasmesso al proprio numero di cellulare (preventivamente registrato e certificato tramite procedura SIAN), al termine dell'operazione si potrà procedere con la stampa della dichiarazione comprensiva del codice a barre e del protocollo di accettazione (che ne attesta la consegna);

Dichiarazione di giacenza - Modalità web-service

Per procedere alla predisposizione della dichiarazione di giacenza da registro tramite il sistema di cooperazione del SIAN sono disponibili appositi servizi che richiedono la trasmissione del pacchetto XML di richiesta **firmato digitalmente**, il sistema controlla che il certificato digitale utilizzato per la firma sia stato rilasciato da una Certification Authority riconosciuta da DigitPA e non sia scaduto. E' in

fase di pubblicazione apposito documento tecnico scaricabile dove sono riportate tutte le informazioni tecniche per la gestione dei servizi web-service predisposti (dati di input/output, URL da richiamare, WSDL) unitamente alle indicazioni su certificato di firma digitale da utilizzare.

Dichiarazione di giacenza – In sintesi

Si riassumono nel seguito le principali caratteristiche della dichiarazione di giacenza prodotta a partire dai dati del registro:

- A) una dichiarazione di giacenza per ciascun stabilimento con codice ICQRF;
- B) compilazione in automatico e riporto dei saldi di prodotto vitivinicolo (vino DO-IG, mosto ecc.) al 31 luglio (chiusura campagna da registro);
- C) semplice modalità di firma con OTP;
- D) possibilità di ristampa della dichiarazione rilasciata;
- E) produzione della dichiarazione secondo il modello di cui alla circolare attuativa;
- F) trasmissione della richiesta di predisposizione della dichiarazione via web-service tramite XML con certificato di firma.

Si rammenta che, se la dichiarazione di giacenza viene richiesta direttamente dal rappresentante legale dell'azienda è prevista la firma tramite OTP (analogamente nel caso di web-service il rappresentante legale invia la richiesta tramite file XML con certificato digitale).

Se la dichiarazione di giacenza è richiesta per il tramite del CAA viene utilizzata la stessa modalità di rilascio attualmente prevista per le dichiarazioni ordinarie AGEA da portale SIAN che prevedono due distinte fasi, nella prima va richiesta la predisposizione della dichiarazione di giacenza (stato STAMPATO) che viene prodotta e stampata secondo il fac-simile (con il codice a barre) per consentirne la presa visione da parte del richiedente, dopo la sottoscrizione della dichiarazione da parte del richiedente e l'archiviazione della dichiarazione da parte del CAA, è possibile effettuare il rilascio della dichiarazione (stato RILASCIATO), a questo punto viene aggiunto alla dichiarazione il protocollo di accettazione (che certifica l'assolvimento dell'obbligo). Anche per la parte web-service sono previste distinte richieste XML al sistema di cooperazione del SIAN senza certificato digitale.

Sanzioni

Le dichiarazioni presentate successivamente all'11 settembre 2018, saranno sottoposte a sanzione secondo quanto previsto dall'art. 48 del Regolamento Delegato e dell'art. 64, paragrafo 4, lettera d) del Regolamento UE n. 1308/2013. In aggiunta a quanto sopra si applicano le sanzioni previste dall'art. 78, commi 1 e 3 della legge 12/12/2016 n. 238.

La rettifica della dichiarazione è consentita per la correzione di errori e indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto secondo modalità stabilite da AGEA d'intesa con l'Ispettorato centrale repressione frodi.

Riservandoci di tornare sull'argomento non appena saranno pubblicati i provvedimenti legislativi ufficiali, con l'occasione si porgono i migliori saluti.

Marco Alessandro Bani
Direttore

Vin Santo del Chianti

Chianti

Colli dell'Etruria Centrale.